



**FEDERAZIONE ITALIANA VELA
TRIBUNALE FEDERALE**

**DECISIONE n. 7/2021
nel procedimento disciplinare n. 13/2020
a carico dell’Affiliato NewKiteZone asd
in persona del Presidente pro tempore**
ooooo

Il Tribunale Federale, composto dagli avv.ti Alessandro Ghibellini, Presidente, Simona Crispo, componente, Michele Micalizzi, componente relatore ed estensore, riunito il giorno 5 luglio in modalità di videoconferenza telematica, esaminati gli atti, ascoltato l’intervento e le richieste dalla Procura Federale, ha emesso la seguente

**DECISIONE
Nei confronti dell’Affiliato NewKiteZone asd
in persona del Presidente pro tempore**
ooooo

Il presente procedimento ha preso le mosse dalla nota del Comitato di VI Zona pervenuta al presente Tribunale nel corso dell’istruzione del procedimento, promosso a istanza dell’odierno prevenuto, con cui era stata opposta l’esclusione della Società dall’elenco degli Affiliati aventi diritto di voto nelle assemblee federali.

Relativamente alle irregolarità segnalate nella nota del Comitato di Zona, e in particolare a quelle riguardanti l’istruttore federale Antonino Aneri, indicato dalla Società affiliata come responsabile della didattica della di lei Scuola vela per l’anno 2020, ma a dire dello stesso del tutto estraneo ad essa, il Tribunale con il dispositivo della sentenza n. 2/2020 aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per le valutazioni del caso.

Con atto del 15 ottobre 2020, la Procura, tenuto conto di quanto acquisito agli atti dell’istruttoria del sopracitato procedimento, avviava pertanto ulteriori indagini nei confronti dell’Affiliato NewKiteZone e del tesserato istruttore Antonino Aneri, per avere il primo indicato nel secondo (peraltro privo della speciale qualifica inerente alla attività di kitesurfing) il fittizio responsabile della propria struttura di Scuola Vela, e per avere il secondo manifestato assenso così direttamente partecipando al descritto illecito. Unicamente con riguardo all’Affiliato venivano disposte ulteriori indagini al fine di acclarare se l’attività didattica fosse stata gestita registrando un numero di allievi superiore a quello effettivo; se si fosse omesso di esigere le certificazioni mediche prescritte per l’emissione delle relative tessere, e pertanto se fossero state rilasciate tessere federali invalide; se, inoltre; si fosse gestita in modo non coordinato con i preposti uffici federali l’attività di “Vela Day”;

se, e con quali modalità, si fosse organizzato, nella data del 6 agosto 2020 e con la denominazione "Continent-Island 2020", un evento agonistico nominalmente ascrivibile alla categoria delle regate internazionali omettendo di darne comunicazione all'autorità federale o quantomeno al Comitato di Zona.

Posto che con precedente atto si era proceduto ad indagare il tesserato Consigliere Federale Ignazio Pipitone, a motivo del presunto coinvolgimento di questi nella fittizia attribuzione all'Aneri della responsabilità di conduzione della ridetta Scuola Vela, in data 29 marzo 2021 veniva disposta la riunione dei due procedimenti, che tuttavia il successivo 8 aprile veniva seguita, -su conforme parere della Procura Generale dello Sport, dall'archiviazione disposta nei confronti dei tesserati Antonino Aneri e Ignazio Pipitone relativamente all'addebito contestato, permanendo in rubrica l'addebito a carico dell'Affiliato per *"avere indicato nella documentazione della Scuola Vela la presenza, contrariamente al vero, dell'istruttore Federale Antonino Giovanni Aneri"*.

A carico dell'Affiliato era confermata l'emissione di tessere invalide per carenza della relativa certificazione medica, e la mancata corrispondenza fra numero di allievi effettivi e numero di tessere emesse, che facevano esplicitamente parte delle ipotesi di illecito in sede di apertura del procedimento istruttorio preliminare.

Risultavano inoltre espunte le incolpazioni inerenti alle presuntamente irregolari organizzazioni degli eventi "Vela Day" e Continent-Island 2020.

L'incolpato, con memoria depositata in data non precisata e comunque anteriore al deferimento, ha giustificato il tentativo di svolgere un evento di rango internazionale (che più esattamente e più credibilmente sembra essersi sostanziato nel tentativo, finora frustrato, di conferire rilievo ad un progetto di evento ottenendone l'inserimento nei calendari federali e della Classe internazionale) con la necessità di forzare il blocco asseritamente imposto da convergenti e non meglio identificati interessi intercorrenti fra la Classe, alcuni fra gli Affiliati FIV calabresi e l'azione non equanime del Comitato di Zona.

Ha inoltre esplicitamente ammesso che il rilascio di quasi tutte le tessere emesse per la Scuola tenuta nella stagione 2020 non fosse stato preceduto da certificazione medica, imputandolo alle disfunzioni dell'amministrazione sanitaria prodotte dalla pandemia in corso, e, per quanto riguarda il totale degli allievi iscritti, si è limitato a riproporre la scheda di autocertificazione riproducente il dato numerico che già risultava sconosciuto dal Comitato di Zona ed era stato definitivamente valutato come non veridico dalla sentenza n. 2/2020.

Ha infine negato che l'istruttore Aneri avesse avuto una qualsiasi responsabilità nella conduzione della Scuola Vela, ed ha affermato che questa era poi stata effettivamente condotta dall'istruttore federale Giovanni Scalise, che risultava opportunamente munito di conforme specializzazione tecnica, aggiungendo che il permanere del nominativo dell'Aneri sui documenti del corso era attribuibile ad un mero refuso della segreteria.

All'udienza dibattimentale, tenuta in modalità di videoconferenza telematica, assente e non costituito l'Affiliato accusato, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del prevenuto, applicarsi la recidiva in relazione agli accertamenti di cui alla decisione n. 7/2016 del Tribunale Federale depositata in data 15 dicembre 2016, e comminarsi la sanzione della sospensione per mesi quattro.

Motivi della decisione

Le incolpazioni che, rispetto all'atto di apertura indagini, residuano a carico dell'Affiliato attengono alle irregolarità riscontrate nella gestione della Scuola Vela per la stagione 2020. Specificamente riguardano le modalità del tesseramento, tanto sotto il profilo della mancata corrispondenza fra il numero dei tesserati dichiarati iscritti al corso e il numero dei partecipanti effettivi, quanto sotto quello della mancata osservanza delle condizioni normativamente richieste per l'emissione delle tessere (preventiva consegna della certificazione medica). L'originaria contestazione di avere dolosamente indicato quale istruttore un soggetto non qualificato per la specialità praticata nella Scuola (il kite), in seguito all'archiviazione disposta nei confronti del tesserato istruttore è stata mutata nell'addebito di non avere rimosso dalla documentazione il nome dell'Aneri una volta che la gestione tecnica del corso era stata affidata ad un diverso soggetto.

L'apporto probatorio necessario a conferire consistenza alle tesi accusatorie è in massima parte (e almeno per quel che riguarda le emergenze afferenti il tesseramento) il medesimo utilizzato nel procedimento di opposizione, citato al primo capoverso della narrativa e promosso in data 24 settembre 2020, che l'Affiliato aveva attivato contro il disconoscimento del diritto al voto in sede assembleare.

Risultava già accertato in quella sede, tanto dalla relazione del Comitato territoriale (nota prot. 94/2020) quanto da quella della Segreteria Generale (nota prot. 1009/2020) che l'ammontare del numero dei tesserati al corso di Scuola Vela in questione fosse pari a ventidue e non ventisei, come autocertificato dall'Affiliato. Risultava inoltre acclarato come quello delle tessere emesse a fronte di certificazione prodotta dall'allievo, e quindi nel rispetto delle condizioni previste, ammontasse appena a due (ricavandosi da tale dato che le rimanenti venti tessere emesse fossero irregolari).

Per contro, la linea di difesa dell'incolpato (che nel procedimento concluso con sentenza n. 2/2020 aveva ommesso di addurre qualsiasi supporto alla prodotta scheda di autocertificazione) nella menzionata memoria depositata in corso di indagini preliminari al presente giudizio ha riprodotto il medesimo documento e nulla ha argomentato sul disconoscimento che a questo gli uffici federali, centrali e periferici, avevano opposto. Relativamente alla mancata acquisizione delle certificazioni mediche che sono condizione ineludibile per l'emissione della tessera (e avendo riguardato tale omissione circa il 90% delle tessere emesse per il corso in questione) l'incolpato ha esplicitamente ammesso il fatto addebitato, giustificandolo per un verso con la assai poco verosimile difficoltà ad ottenere attestazioni mediche specialistiche in periodo di emergenza sanitaria, e, per altro verso, con il sostanziale contenimento delle attività didattiche nella dimensione puramente teorica (affermazione platealmente ininfluyente ai fini del presente giudizio e contraddetta dalla successiva affermazione che taluni fra gli allievi fossero poi stati di fatto "*coinvolti in una attività più intensa*") Entrambi i capi di incolpazione, rilevanti ai sensi delle normative relative alla Scuola Vela federale e al tesseramento, risultano quindi pienamente provate; e si rivelano di portata e gravità allarmanti, ove si tenga conto che l'infrazione apparentemente minore (l'alterazione del numero dei partecipanti alla Scuola Vela da ventidue a ventisei soggetti, che potrebbe apparire relativamente contenuta nelle dimensioni) assume rilevantissima consistenza per il costituire la soglia dei venticinque iscritti (simulatamente ma non effettivamente raggiunta) uno degli specifici requisiti che, a tenore dell'art. 19.h Statuto, consentono l'accesso al diritto di voto assembleare.

A conclusioni non dissimili dalle superiori (se non per la gravità dell'illecito, per la riscontrata fondatezza dell'addebito) deve pervenirsi anche per quel che attiene la mancata emendazione del

nominativo dell'istruttore Antonino Aneri dalla documentazione inerente al corso di Scuola Vela, sebbene non sia più dato cogliere nella formulazione dell'atto di rinvio a giudizio le ipotesi di illecito formulate in origine (nulla infatti permane della supposta convergenza di interessi illeciti tra l'Affilato e l'istruttore). E' ben evidente, del resto, che se è stata valutata come radicalmente insussistente l'ipotesi della preordinazione dolosa nell'attribuzione al ridetto tesserato Aneri di un fittizio incarico di istruttore, e se tale valutazione è valsa a produrre l'archiviazione del procedimento di indagine a carico del tesserato istruttore (e del terzo supposto mediatore dell'ipotizzata illecita convenzione) nessun addebito poteva verosimilmente persistere a carico dell'Affiliato se non la circoscritta e marginale responsabilità di non avere eliminato il nominativo del tesserato Aneri dopo l'affidamento dell'incarico all'istruttore Giovanni Scalise.

Qualificati quindi come fondati gli addebiti ascritti e ricorrente la violazione delle Normative federali sul Tesseramento e sulla Scuola Vela, che comportano anche quella dell'art. 61 comma 1 RdG, occorre procedere alla commisurazione delle correlate sanzioni ai sensi degli artt. 66 e 67 RdG. Osserva a tale riguardo il Tribunale che gli illeciti accertati incidono gravemente sull'adempimento di obblighi essenziali, quali il vincolo di veridicità nella corretta registrazione di dati relativi alla attività sociale (che incidentalmente, come nel caso di specie, possono costituire condizione per l'accesso al diritto di voto in ambito assembleare -art. 19 Statuto), o il controllo preventivo delle idonee condizioni psicofisiche dei tesserati ammessi all'attività sociale; che nessuna delle giustificazioni ventilate è idonea ad attenuare la gravità dei comportamenti sotesi, e che, anzi, la percepita infrazione di taluni protocolli dimostra l'attitudine dell'incolpato a sottrarsi abitualmente alla cogenza di norme specifiche -e, ancor prima, a quella di schemi e protocolli comportamentali essenziali.

La misura della sanzione irrogata, che dovrà perciò avere una concreta funzione afflittiva e, al contempo, svolgere una efficacia dissuasiva, viene determinata in mesi due di sospensione per avere l'incolpato rilasciato agli allievi della Scuola Vela tessere prive di certificazione medica; in giorni venti di sospensione per avere indicato nella certificazione dell'attività di Scuola Vela un numero di allievi maggiore di quello reale; in giorni dieci di sospensione per aver mantenuto sulla documentazione della Scuola Vela, contrariamente al vero, la presenza del nominativo dell'istruttore Giovanni Aneri.

Rilevata inoltre la formale contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 71 RdG, e il lasso temporale intercorso tra le pregresse fattispecie di cui alla sentenza n. 7/2016 di questo Tribunale e quelle oggi in valutazione; ritenuto quindi che dal raffronto fra taluni dei fatti in precedenza accertati e quelli *sub judice* (in specie: mancata osservanza delle norme sul tesseramento che vincolano il rilascio della tessera alla preventiva produzione di certificazione medica) emerge una sostanziale riproduzione di comportamenti che dimostra una accentuata inclinazione a sottrarsi a regole di fondamentale rilievo, e una concreta capacità della condotta precedentemente sanzionata a influenzare i comportamenti successivi; dovendosi quindi avere per certo che sia giustificata una più accentuata severità nella irrogazione della sanzione, il Tribunale, visti i commi 3b e 3c dell'art. 71 RdG, statuisce di applicare l'aumento della misura afflittiva sopra determinata nella misura di un ulteriore mese di sospensione.

Ritenuto infine che l'Affiliato, nell'argomentare sulla effettiva consistenza della manifestazione per la organizzazione del quale era stato fatto oggetto di incolpazione ora rimossa, ha affermato, o così sembra aver fatto, che il medesimo evento negli anni precedenti è stato realizzato con il patrocinio di un Ente di promozione Sportiva, indicato come ACS; ritenuto che i fatti sottesi sembrano meritevoli di ulteriori accertamenti tenuto conto della riserva inerente alla organizzazione di eventi agonistici di cui all'art. 89.1 RRS World Sailing, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni ulteriore indagine.

Dato atto di quanto sopra,
il Tribunale Federale, udite le conclusioni del Procuratore Federale, ritenuto che l'incolpazione mossa trovi fondamento negli atti acquisiti al procedimento disciplinare, e quindi che è acclarata la responsabilità dell'incolpato NewKiteZone asd, ritenuto altresì che le richieste della Procura Federale appaiono congrue in relazione alla gravità degli illeciti contestati e accertati,

PQM

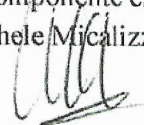
ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i capi di cui all'atto di deferimento, infligge allo stesso la sanzione della sospensione di mesi quattro.

Così deciso in Genova il 5 luglio 2021, in modalità di conferenza telematica

Il Presidente del Tribunale
Alessandro Ghibellini



Il Componente estensore
Michele Micalizzi



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 15/8/2021

